

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2022: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Decreto Prot. N°506 del 14.12.2021):

AGEVOLAZIONI

- In caso di circolazione del solo **trattore stradale**, il **limite di massa (7,5 ton.)** è riferito unicamente alla **massa dello stesso (ossia la "tara")**. I **trattori stradali di massa superiore a 7,5 Ton**, possono circolare nel caso in cui il **trattore circola isolato** e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di **riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna**

VEICOLI PROVENIENTI E DIRETTI ALL'ESTERO

- Per i veicoli **PROVENIENTI dall'estero** (muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico) l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. Nel caso la deroga coincida con il **periodo di riposo** e in presenza di un solo conducente, il **posticipo di ore 4 è utilizzabile al termine del periodo di riposo stesso**.
- Per i veicoli **DIRETTI all'estero**, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di **termine divieto è anticipato di ore due**

SARDEGNA E SICILIA

- Per i veicoli **provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna** (purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e/o la destinazione) l'inizio e la fine del divieto sono, rispettivamente, **posticipato e anticipato di 4 ore**
- Per i veicoli che **circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale**, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. La **stessa deroga** vale per i veicoli che **circolano in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale** e che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
- **I divieti di cui al presente calendario non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale** purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco. **Analoga deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia (con l'eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di R. Calabria e Villa S. Giovanni).**
- Salvo quanto disposto sopra, per tenere conto delle difficoltà di traghettamento da e per la Calabria, per i **veicoli provenienti o diretti in Sicilia**, che utilizzano i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di **inizio del divieto e quello di fine sono rispettivamente posticipato ed anticipato di ore due ore**

TRASPORTI INTERMODALI

- Per i **veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale**, come definiti dalla Legge n°240/1990 (Bari, Bologna, Catania, Cervignano, Jesi, Livorno, Marcanise, Nola, Novara, Orte, Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia, Torino, Vado Ligure, Venezia, Verona) e ad altri terminali intermodali **collocati in posizione strategica** (Busto Arsizio, Domodossola, Marzaglia, Melzo, Milano smistamento, Mortara, Portogruaro, Rovigo, Rubiera, Trento, Trieste, Voltri), che trasportano merci o unità di carico **dirette all'estero, l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore**. La **stessa anticipazione si applica anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote** (container, cassa mobile, semirimorchio) **nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione** (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Il divieto non si applica per i trasporti intermodali strada-mare diretti ai porti per utilizzare tratte marittime incentivate per incoraggiare il trasferimento del traffico merci dalla strada alle rotte marittime (art. 1 Decreto Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007)

CATEGORIE DI VEICOLI E TIPOLOGIE DI MERCI NON SOGGETTE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (* ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)

1. **Smaltimento rifiuti** delle e per conto delle amministrazioni comunali, muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione *
2. **Adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari** *
3. Appartenenti al Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico o alle Poste Italiane nonché quelli di supporto alle Poste Italiane SpA e quelli adibiti a **servizi postali** ai sensi del decreto legislativo 22/07/1999, n. 261 in virtù di licenza rilasciata dal Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico *
4. **Adibiti al servizio radiotelevisivo** *
5. **Adibiti a servizi di pronto intervento e di emergenza** connessi alla circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade *
6. **Adibiti ad altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare urgenti esigenze collettive** *
7. **autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico** *
8. **Autocisterne per trasporto di latte fresco** *
9. **Autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco** *
10. **Veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione** *
11. **Adibiti al trasporto di carburanti o combustibili**, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato *
12. **Classificati macchine agricole** ai sensi dell'art.57 del D.L.gv 285/92 e macchine agricole eccezionali ai sensi art. 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 dell'articolo 104 C.d.S. nonché il divieto di circolare su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale classificate di tipo "A" e "B" ai sensi dell'articolo 2 del codice della strada *
13. **Veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione**, limitatamente ai giorni feriali, purché muniti del foglio di prenotazione
14. **Veicoli che a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa**
15. **Veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi** (principale o secondaria) dell'impresa **nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente purché il veicolo non si trovi ad una distanza superiore a 50 Km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali**
16. **Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo di aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili** *
17. **Adibiti al trasporto di forniture e viveri o di altri servizi indispensabili per la marina mercantile** muniti di idonea documentazione *
18. **Adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani, periodici** *
19. **Adibiti al trasporto di prodotti per uso medico** *
20. **Adibiti al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP** *
21. **Adibiti al trasporto di prodotti agricoli che pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento, quali frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova (con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto)** *
22. **sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali** *
23. **Veicoli che trasportano prodotti per fronteggiare l'attuale emergenza da Coronavirus (COVID-19): DPI, prodotti per l'igiene di superfici, ecc.** *
24. **Veicoli che trasportano animali vivi** quali pulcini destinati all'allevamento nonché di animali destinati alla macellazione, provenienti dall'estero, destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche da effettuarsi nelle 48 ore *
25. Il divieto non si applica ai veicoli impiegati in **trasporti combinati strada-mare** diretti ai porti per utilizzare **tratte marittime incentivate** di cui all'art. 1 del D. del ministero dei trasporti 31.01.07 purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.
26. Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in **trasporti intermodali aventi origine o destinazione all'interno dei confini nazionali** purché muniti di idonea documentazione
27. **Trattori isolati impiegati per il trasporto combinato per il rientro alla sede dell'impresa intestataria del veicolo**
28. **veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (strada-rottaia o strada-mare) a condizione che, la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare 150 Km in linea d'aria dal porto o dalla stazione F.S di imbarco o sbarco.**

Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia.

N.B. Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito **Decreto del Ministero dei Trasporti Prot. n° 506 del 14.12.2020**, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.

(f.to) **Il Responsabile Nazionale**
Mauro Concezzi